

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

## Webinar

# Spettacoli e trattenimenti pubblici

## Procedure e atti abilitativi alla luce delle Circolari ministeriali in materia di safety e security

a cura di Mario Prince

5 aprile 2018

Per ***pubblico spettacolo*** si definiscono locali o spazi in genere, attrezzati ed organizzati, in cui si svolge un'attività (permanente o temporanea) con presenza di pubblico che assiste (spettacolo) o partecipa direttamente (trattenimento)

## **Locali di spettacolo/trattenimento**

- L'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi;

# Classificazione dei locali

- **Teatri:** dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
- **Cinematografi:** destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
- **Cinema-teatri:** destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
- **Altri locali di trattenimento:** ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come *esposizioni, mostre, fiere*, ecc.
- **Circhi:** specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.
- **Serragli:** dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
- **Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto:** dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
- **Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.**

## **Locali di spettacolo/trattenimento**

- Insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;  
convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere **i)** ed **l)** del D.M. 19.08.96;

## **Locali di spettacolo/trattenimento**

- a) **Teatri**
- b) **Cinematografi**
- c) **Cinema-teatri**
- d) **Auditori e sale convegno**
- e) **Locali:**
  - **di trattenimento**
  - **di attrazioni varie**
  - **aree ubicate in esercizi pubblici attrezzate per accogliere spettacoli**
- f) **Sale da ballo e discoteche**
- g) **Teatri tenda**
- h) **Circhi**
- i) **Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento**
- l) **Luoghi all'aperto**, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico

## Locali esclusi dal campo di applicazione

- **Luoghi all'aperto**, *quali piazze e aree urbane, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche;*
- **Locali destinati a riunioni operative** (associazioni ed enti);
- **Publici esercizi** *in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;*
- **"karaoke" o simile**, *a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e la sala abbia capienza  $\leq 100$  persone;*
- **Sale giochi**

# PREVENZIONE INCENDI

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**1 agosto 2011 , n. 151**

**Regolamento recante semplificazione della  
disciplina dei procedimenti relativi alla  
prevenzione degli incendi**

# CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

- **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
- **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
- **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C

65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, <u>sia a carattere pubblico che privato</u> , con capienza <u>superiore a 100 persone</u> , ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso <u>superiore a 200 m<sup>2</sup></u> . <u>Sono escluse le manifestazioni temporanee</u> , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
----	---	--	--------------------	-------------------



dipvfvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0005918.19-05-2015

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

**OGGETTO:** Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(PULITO)

## Autorizzazioni di esercizio e di agibilità

### Autorizzazioni d'esercizio

Art. **68 e 69** del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931 n.773

### Autorizzazioni d'agibilità o idoneità dei luoghi

Art. **80** del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931 n.773

Prevede che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una **Commissione Tecnica**



**Commissione Provinciale** di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo  
art. 142 del R.D. 635 del 1940

**Commissione Comunale** di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo  
art. 142-bis del R.D. 635 del 1940 (modificato dal DPR 311/2000)

**Art. 141** Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite Commissioni di Vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) **esprimere il parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) **accertare la conformità alle disposizioni vigenti** e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) **accertare**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, **gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene** al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 Legge 18.03.1968, n. 337;
- e) **controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte** e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

# Verifica di agibilità

CAPIENZA > 200

(DPR 311/2001)

## - Parere e Verifica della CPVLPS PER:

- cinema e teatri con capienza > 1.300
- altri locali con capienza > 5.000
- parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico

## - Parere e Verifica della CCVLPS (CPVLPS) PER:

- Tutti gli altri locali

## Verifica di agibilità

CAPIENZA  $\leq$  200  
(DPR 311/2001)

- Attuazione delle disposizioni sanitarie
- Relazione tecnica di un professionista (Ing., Arch., Per. Ind., Geom.) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno.

## TITOLO IX

### LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

- comma 3

Per i **luoghi e spazi all'aperto**, utilizzati occasionalmente ed *esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico*, e' fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio:

- idoneità statica delle strutture allestite
- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,
- approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

# AGIBILITA'

  
*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P529/4109 sott. 44/B  
Allegato: n° 1

Roma, 2 LUG. 2003

---



-Al Comune di Bologna  
Commissione Comunale di Vigilanza  
sui Locali di Pubblico Spettacolo  
Piazza Maggiore, 6  
40121 - BOLOGNA  
(Eif. nota prot. n° PG-59461 del 7/4/2003)

e. p.c.: -Al Comando Provinciale VV.F.  
4#100 - BOLOGNA

**OGGETTO:** D.M. 19 agosto 1996. -Luoghi e spazi all'aperto - Richiesta di chiarimenti. -

In riferimento al quesito in oggetto si chiarisce che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.

In tal caso corre tuttavia l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto riguarda l'affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV, del D.M. 19 agosto 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Firmato)  


# DOCUMENTAZIONE

- La documentazione tecnica e' atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed e' riferita a:
  - a) strutture;
  - b) finiture;
  - c) impianti;
  - d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi;

***La gestione degli spettacoli pubblici  
prima e dopo la circolare  
Gabrielli***

## Art. 1. Campo di applicazione.

- l) **luoghi all'aperto**, ovvero luoghi ubicati in *delimitati spazi all'aperto* attrezzati con impianti appositamente destinati a *spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.*

## LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

- L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
- L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

## **GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- a) **i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;**
- b) **prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;**
- c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

## **GESTIONE DELLA SICUREZZA**

- **INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**
- **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
- **PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO**
- **CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO**
- **REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

## GESTIONE DELLA SICUREZZA

### ■ INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovrà inoltre curare che **alcuni dipendenti**, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), **siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.**

## GESTIONE DELLA SICUREZZA

### ■ PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutti gli **adempimenti necessari per una corretta gestione** della sicurezza antincendio devono essere **pianificati in un apposito documento**, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

*dopo ...*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

NR. 555/OP/0001991/2017/1

ROMA, 7 GIUGNO 2017

- PREFETTI REPUBBLICA
- COMMISSARI GOVERNO
- PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA
- QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI  
TRENTO – BOLZANO  
AOSTA  
LORO SEDI

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
GABRIELLI

*f. Gabrielli*

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE – NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI – GLI ASPETTI DI **SAFETY**, QUALI I DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E QUELLI DI **SECURITY**, QUALI I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE OPERATIVE.



IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ATTINENTI LA SAFETY - FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, QUALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) E DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) – DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:

- CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE IN AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO, AL FINE DI EVITARE SOVRAFFOLLAMENTI CHE POSSANO COMPROMETTERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, GLI ORGANIZZATORI DOVRANNO ESSERE INVITATI A REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSI. OVE POSSIBILE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA PROGRESSIVA AI VARCHI DI INGRESSO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' INTERDETTA GIÀ NELLA ZONA DI RISPETTO ANCHE CON L'AUSILIO DELLE FORZE DI POLIZIA;

- **PERCORSI SEPARATI** DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO, CON INDICAZIONE DEI VARCHI;
- **PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE,** ANCHE CON L'APPONTAMENTO DEI MEZZI ANTINCENDIO, PREDISPOSTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CON ESATTA INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E CORRELATA CAPACITA' DI ALLONTAMENTO IN FORMA ORDINATA;
- **SUDDIVISIONE IN SETTORI** DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA STESSA, CON PREVISIONE DI CORRIDOI CENTRALI E PERIMETRALI ALL'INTERNO, PER LE EVENTUALI EMERGENZE ED INTERVENTI DI SOCCORSO;
- **PIANO DI IMPIEGO, A CURA DELL'ORGANIZZATORE, DI UN ADEGUATO NUMERO DI OPERATORI, APPOSITAMENTE FORMATI,** CON COMPITI DI ACCOGLIENZA, INSTRADAMENTO, REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ANCHE IN CASO DI EVACUAZIONE, OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA DEL PUBBLICO;
- **SPAZI DI SOCCORSO,** RAGGIUNGIBILI DAI MEZZI DI ASSISTENZA, RISERVATI ALLA LORO SOSTA E MANOVRA;
- **SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO** ACCESSORI, FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO;
- PREVISIONE A CURA DELLA *COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA SANITARIA* DI **UN'ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA,** CON INDIVIDUAZIONE DI AREE E PUNTI DI PRIMO INTERVENTO, FISSI O MOBILI, NONCHE' INDICAZIONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E LORO POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA;

- PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O VISIVA, PER PREVENTIVI E RIPETUTI AVVISI E INDICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE O DELLE AUTORITA', CONCERNENTI LE VIE DI DEFLUSSO E I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTUALI CRITICITA';
- VALUTAZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, CHE POSSANO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

A TALI CONDIZIONI DI SAFETY DOVRA' CORRISPONDERE LA PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY - A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0011464.19-06-2017

MODULO ABB  
Interno 269

Mod. 3 PC



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

*[Handwritten signature]*

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

MODULARIO  
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



# *Ministero dell'Interno*

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)  
Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

IL CAPO DI GABINETTO  
Morcone

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

**LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**

**CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI**

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati aggiornati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

**Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato**

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO		
Periodicità dell'evento	Annualmente	1
	Mensilmente	2
	Tutti i giorni	3
	Occasionalmente/all'improvviso	4
Tipologia di evento	Religioso	1
	Sportivo	1
	Intrattenimento	2
	Politico, sociale	4
	Concerto pop/rock	4
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1
	Possibile consumo di droghe	1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1
	Presenza di figure politiche-religiose	1
	Possibili difficoltà nella viabilità	1
	Presenza di tensioni socio-politiche	1
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1
	da 12 h a 3 giorni	2
	>3 giorni	3
Luogo (più scelte)	In città	1
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2
	All'aperto	2
	Localizzato e ben definito	1
	Esteso >1 campo di calcio	2
	Non delimitato da recinzioni	1
	Delimitato da recinzioni	2
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2
	Recinzioni temporanee	3
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3
	Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua		-1
Punto di ristoro		-1
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+ 1
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1
SUBTOTALE A		

**VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO**

Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
<b>SUBTOTALE B</b>			
<b>TOTALE</b>			

#### CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996  
**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo**
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996  
**Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi**
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998  
**Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro**
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

## CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO **RISCHIO BASSO**

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO **RISCHIO MEDIO**

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO **RISCHIO ELEVATO**

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.



### CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

#### MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

#### MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO – ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.



L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.



#### CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.


#### MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO – MEDIO - ELEVATO

##### Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

##### Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 ( *Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche* ), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.



## CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La creazione di settori nell'area spettatori con **barriere mobili (transenne)** e da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da **transenne** di tipo **"antipanico"** che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.



## CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

### MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

#### Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

#### Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

## CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

### MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO


#### Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

#### Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori, adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.



## CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

#### Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

#### Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.


##### **Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone**

Separazione della zona spettatori in **almeno due settori** adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

##### **Affollamento superiore a 20.000 persone**

#### Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in **almeno tre settori** adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo " antipanico " una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m ). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne " antipanico " può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.



CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.



MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	<p><b><u>Affollamento fino a 200 pp:</u></b> Si fa riferimento alle regole tecniche vigenti, 1 estintore ogni 200 m<sup>2</sup>; eventuali estintori carrellati da ubicarsi in area palco/scenografie.</p> <p><b><u>Affollamento da 200 pp fino a 10.000 pp:</u></b> prevedere mappatura idranti presenti nella zona dell'evento.</p>
MEDIO	<p>Si fa riferimento alle regole tecniche vigenti, 1 estintore ogni 200 m<sup>2</sup>; eventuali estintori carrellati da ubicarsi in area palco/scenografie.</p> <p>Prevedere mappatura idranti presenti nella zona dell'evento; Se i tempi intervento dei VVF competenti per territorio sono &gt; 15', prevedere risorsa idrica dedicata e mezzi antincendio privati per tutta la durata dell'evento.</p>
ELEVATO	<p>Si fa riferimento alle regole tecniche vigenti, 1 estintore ogni 200 m<sup>2</sup>; eventuali estintori carrellati da ubicarsi in area palco/scenografie.</p> <p><b><u>Affollamento da 10.000 pp fino a 20.000 pp:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Prevedere mappatura idranti presenti nella zona dell'evento;</li><li>✓ Tempi intervento dei VVF competenti per territorio...</li><li>✓ Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni</li></ul> <p><b><u>Affollamento superiore a 20.000 pp:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Oltre a mappatura idranti in zona ed ai tempi intervento dei VVF competenti per territorio, prevedere la presenza in loco di automezzi dei Vigili del Fuoco ai sensi DM 261/96.</li></ul>

## CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

### PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
- specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potrà prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa dovrà essere disposta obbligatoriamente.

## CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " BASSO ".

#### Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione **quattro operatori** addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

#### Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area della manifestazione **sei operatori** addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

### MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " MEDIO " ed ELEVATO "

Il servizio di "addetti alla sicurezza" dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio "elevato", in ragione di **una unità ogni 250 persone**. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding".

*Grazie per  
l'attenzione!!!*